



Bruxelles, 14 febbraio 2017
(OR. en)

6286/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0027 (NLE)**

**ENV 133
MI 128
WTO 32
CHIMIE 14**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 febbraio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 73 final
Oggetto:	Proposta di Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare alla conferenza delle parti, a nome dell'Unione europea, in merito a modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 73 final.

All.: COM(2017) 73 final



Bruxelles, 13.2.2017
COM(2017) 73 final

2017/0027 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare alla conferenza delle parti, a nome dell'Unione europea, in merito a modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel marzo 1998, sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), si sono conclusi i negoziati riguardanti una convenzione sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

La convenzione è stata aperta alla firma nel corso di una conferenza diplomatica a livello ministeriale tenutasi a Rotterdam nel settembre del 1998. È stata firmata dalla Comunità europea l'11 settembre 1998. La convenzione di Rotterdam rappresenta un importante passo avanti nel contesto della regolamentazione di alcuni prodotti chimici pericolosi, inclusi i pesticidi, su scala internazionale. Essa intende promuovere la condivisione delle responsabilità tra le parti e il loro impegno a collaborare nel commercio internazionale di tali prodotti, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dai potenziali pericoli che rappresentano e di contribuire ad incentivarne un utilizzo compatibile con l'ambiente.

L'Unione ha attuato la convenzione con il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Con la decisione 2006/730/CE² del 25 settembre 2006 il Consiglio ha deciso di approvare la convenzione a nome della Comunità europea.

La convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. L'ottava riunione della conferenza delle parti (COP8) si svolgerà a Ginevra dal 24 aprile al 5 maggio 2017. Oltre all'Unione, 27 Stati membri sono parti della convenzione.

Sulla base delle raccomandazioni del comitato per l'esame dei prodotti chimici (CRC), organo sussidiario sotto l'autorità della COP, si prevede che la conferenza delle parti adotti decisioni in merito all'inserimento di altri prodotti chimici nell'allegato III della convenzione, assoggettandoli alla procedura PIC. I prodotti chimici di cui il comitato per l'esame dei prodotti chimici raccomanda l'inserimento nell'allegato III sono risultati conformi ai criteri di cui all'allegato II della convenzione.

Sono già oggetto di restrizioni all'esportazione nell'ambito del diritto dell'Unione, analoghe a quelle previste dalla convenzione, quei prodotti chimici che il CRC raccomanda di includere nell'allegato III della convenzione di Rotterdam, ossia: carbofurano, carbosulfano, amianto crisotilo, paraffine clorurate a catena corta, tutti i composti di tributilstagno, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l) nonché i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione per sostenere, a nome dell'Unione, la modifica dell'allegato III della convenzione in occasione della COP8.

¹ Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

² Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica procedurale della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, il quale costituisce la base adeguata per un atto volto a stabilire la posizione dell'UE in seno a un "organo istituito da un accordo internazionale" (quale la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam), qualora tale organo sia chiamato ad adottare atti aventi effetti giuridici.

La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 207 e dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, dal momento che le misure concordate nell'ambito della convenzione di Rotterdam, seppur perseguendo un obiettivo ambientale, sono in gran parte di natura commerciale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI *EX POST*, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito a proposte di modifiche della convenzione di Rotterdam non crea nuovi requisiti giuridicamente vincolanti. Tutti i prodotti chimici di cui si propone l'inserimento nella convenzione sono già soggetti a restrizioni all'esportazione a norma del diritto dell'Unione analoghe a quelle contemplate dalla convenzione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

In quanto parte l'UE è tenuta a versare un contributo annuale al Fondo fiduciario della convenzione di Rotterdam. L'evoluzione di tale contributo è soggetta alle conclusioni delle discussioni che si terranno in occasione dell'ottava conferenza delle parti sul bilancio per il periodo 2018-2019. Il contributo annuale dell'UE per il 2016, pari a circa 58 000 EUR, è stato coperto con dotazioni già esistenti.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta non crea nuovi requisiti di monitoraggio o comunicazione. Previo recepimento nel diritto dell'Unione degli elenchi adottati nell'ambito della convenzione, l'attuazione e la comunicazione saranno effettuate conformemente agli accordi vigenti a norma del regolamento (UE) n. 649/2012.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare alla conferenza delle parti, a nome dell'Unione europea, in merito a modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha ratificato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam")³, entrata in vigore il 24 febbraio 2004.
- (2) Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ attua la convenzione di Rotterdam all'interno dell'Unione.
- (3) A norma dell'articolo 7 della convenzione di Rotterdam si prevede che la conferenza delle parti adotti decisioni in merito all'inserimento di altri prodotti chimici nell'allegato III della convenzione su raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici.
- (4) L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare in seno alla conferenza delle parti in merito all'inserimento di ulteriori prodotti chimici nell'allegato III.
- (5) Al fine di garantire che i paesi importatori siano tutelati dalla convenzione di Rotterdam, è necessario sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici per quanto attiene all'inserimento nell'allegato III della convenzione di Rotterdam di carbofurano, carbosulfano, amianto crisotilo, paraffine clorurate a catena corta, tutti i composti di tributilstagno, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l) nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l. Tali sostanze sono già messe

³ Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

⁴ Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

al bando o soggette a severe restrizioni all'interno dell'Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.

- (6) Si prevede che in occasione dell'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam si adottino decisioni in merito alle proposte di modifica dell'allegato III. L'Unione dovrebbe sostenere tali modifiche.
- (7) La posizione dell'Unione in seno alla conferenza delle parti dovrebbe pertanto essere basata sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è di sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale per quanto riguarda l'inserimento di carbofurano, carbosulfano, amianto crisotilo, paraffine clorate a catena corta, tutti i composti di tributilstagno, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l) nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat in misura pari o superiore a 200 g/l.

2. Alla luce degli sviluppi successivi in occasione dell'ottava conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, i rappresentanti dell'Unione potranno concordare modifiche minori alla presente posizione, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente